



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Ammissione parziale - Istanza di ammissione alla massa passiva n° 643 pec del 23/05/2017 presentata **dai Sigg. Formica Angela – Formica Francesco – Formica Saverio – Formica Anna Francesca – Formica Fabio Stefano**

Deliberazione n° 86 del 05/09/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 05 del mese di settembre, alle ore 18:00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì diprocedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "*Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;



☛ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adequata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva n° 643 del 23/05/2017 trasmessa in pari data con Pec, prot. OSL 1077 del 24/05/2017, presentata dall'Avv.to Nancy Mostaccio nell'interesse dei **Sigg. Formica Angela – Formica Francesco – Formica Saverio – Formica Anna Francesca – Formica Fabio Stefano, n.q. di eredi di Giorgianni Anna** diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 105.285,64 giusta sentenza n. 521/2015 della Corte d'Appello di Messina emessa a definizione di un giudizio incardinato dai ricorrenti per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima del terreno acquisito in successione ed interessato all'esproprio per la costruzione dell'asse viario;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dal Responsabile del Procedimento, Sig.ra Santa Mondello prot. 1077 del 23/05/2017 nella quale per le motivazioni espresse e che di seguito in forma sintetica si riportano, accoglie parzialmente per € 100.638,93 così distinti:



1. Indennità di espropriazione. Euro 58.826,21 di cui € 39.350,00 per indennità di espropriazione ed € 19.476,21 per interessi;
2. Indennità di occupazione legittima. Euro 35.369,35 di cui € 15.155,52 per occupazione legittima calcolata in base alle annualità ed € 10.213,83 per interessi;
3. Spese processuali Euro 6.443,37;

Che l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante Pec trasmessa in data 18/5/2023 prot. OSL 421;

Rilevato che l'importo di € 35.369,21 di cui al punto 2) della relazione istruttoria è errato in quanto la somma dei parziali per interessi, di cui alla relazione, è pari ad € 10.215,83 e non 10.213,83 ed anche la somma tra l'importo per occupazione legittima ed interessi è errato così che, apportate le giuste correzioni all'errore materiale di calcolo, l'importo attestato totale risulta di € 90.640,93 così distinto:

1. Indennità di espropriazione. Euro 58.826,21 di cui € 39.350,00 per indennità di espropriazione ed € 19.476,21 per interessi;
2. Indennità di occupazione legittima. Euro 25.371,35 di cui € 15.155,52 per occupazione legittima calcolata in base alle annualità ed € 10.215,83 per interessi;
3. Spese processuali Euro 6.443,37;

Considerato, pertanto, che l'importo di € 100.638,93 comunicato con nota prot. OSL 421 del 18/5/2023 deve essere rettificato nell'importo esatto di € 90.640,93 tenuto conto dell'errore materiale fermo restando valide le valutazioni e gli importi parziali attestati dal responsabile del procedimento servizio espropriazioni giusta nota prot. OSL 1077 del 23/5/2017;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 con le dovute correzioni, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante Pec trasmessa in data 29/06/2023 prot. OSL 560 del 29/06/2023;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante non si è avvalso della facoltà di presentare proprie controdeduzioni;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 643 del 23/05/2017 trasmessa in pari data con Pec dall'Avv.to Nancy Mostaccio nell'interesse dei **Sigg. Formica Angela – Formica Francesco – Formica Saverio – Formica Anna Francesca – Formica Fabio Stefano, n.q. di eredi di Giorgianni Anna**, acquisita al protocollo OSL n. 1077 del 24/05/2017 secondo le risultanze istruttorie - tenuto conto del preavviso di accoglimento parziale prot. Osl 560 del 29/06/2023 per € 90.640,93 che ha sostituito, per errore materiale, il precedente preavviso prot. OSL 421 del 18/5/2023 - debba essere dichiarata:

- a. ammissibile parzialmente in quanto ad € 90.640,93 compresi interessi e spese processuali così come da sentenza n. 521/2015 della Corte d'Appello di Messina;



- b. non ammissibile in quanto ad € 14.644,71 quali somme non contemplate nell'attestazione resa dall'ufficio;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 643 del 23/05/2017 trasmessa in pari data con Pec dall'Avv.to Nancy Mostaccio, acquisita al protocollo OSL n. 1077 del 24/05/2017, nell'interesse dei **Sigg. Formica Angela – Formica Francesco – Formica Saverio – Formica Anna Francesca – Formica Fabio Stefano, n.q. di eredi di Giorgianni Anna**, acquisita al prot. OSL 1077 del 24/05/2017:
 - ammissibile parzialmente in quanto ad € 90.640,93 compresi interessi e spese processuali così come da sentenza n. 521/2015 della Corte d'Appello di Messina;
 - non ammissibile in quanto ad € 14.644,71 quali somme non contemplate nell'attestazione resa dall'ufficio;

N° Istanza	Richiesto	Ammesso	Non Ammesso
643	€ 105.285,64	€ 90.640,93	€ 14.644,71

2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione, e nell'istruttoria è collocabile nell'anno 1992;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante, a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;



5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:

- Sindaco
- Segretario Generale
- Dirigenti dei settori;
- Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- ° all'albo pretorio;
- ° sul sito internet del Comune;
- ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Funzionario dir. Amm.vo
Dott.ssa Rosalba Mangano

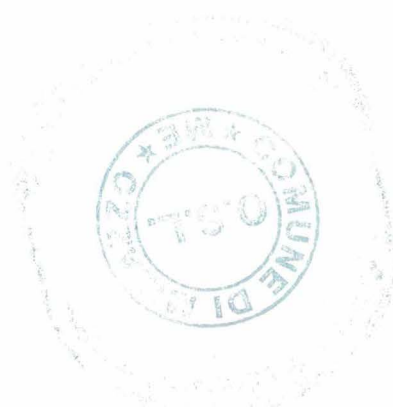
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante
Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 06/09/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale